

## ALCUNI TRATTI DELLA RIFORMA

di Alberto Camon

(Professore ordinario di diritto processuale penale, Università di Bologna)

SOMMARIO: 1. Disegni *in fieri*. – 2. Bandiere sbiadite. – 3. Astruserie.  
– 4. Labirinti. – 5. Potere ai giudici. – 6. Potere ai pubblici ministeri.

1. È difficile individuare le strutture portanti del recente rinnovamento normativo; al mosaico, infatti, mancano ancora alcune tessere. L'art. 2 co. 3, 4, 5 e 6 d.l. 30.12.2019 n. 161, convertito in l. 28.2.2020 n. 7, demanda a futuri decreti del Ministro della giustizia la fissazione: dei requisiti dei programmi necessari per eseguire le intercettazioni con il captatore informatico; dei criteri a cui il Procuratore della Repubblica dovrà attenersi per regolare l'accesso all'archivio di cui all'art. 89 *bis* NAttCpp; delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni sarà eseguito esclusivamente in forma telematica.

A dire il vero, sui primi due punti un provvedimento era già stato emesso in attuazione della riforma Orlando (art. 7 d.lgs. 29.12.2017 n. 216)<sup>1</sup>; ed è prevedibile che, su vari aspetti, le scelte fatte in quell'occasione saranno confermate. Non si può tuttavia escludere che sorga l'esigenza di qualche ritocco<sup>2</sup>; e comunque, il terzo decreto sarà del tutto inedito<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> D.m. giustizia 20.4.2018, recante «disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216». Su tale decreto, C. Conti, *La prova informatica e il mancato rispetto della best practice: lineamenti sistematici sulle conseguenze processuali*, in *Cybercrime*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2019, 1337 ss.; M. Torre, *D.m. 20 aprile 2018: le disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico*, in *DPP* 2018, 1255 ss.; L. Suraci, *D.M. 20 aprile 2018: il c.d. "archivio riservato delle intercettazioni"*, *ibidem*, 1258 ss.

<sup>2</sup> Lo pronostica C. Parodi, *La riforma dimezzata: prime osservazioni sul decreto in tema di intercettazioni*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 8.1.2020.

<sup>3</sup> Durante le discussioni per la conversione del d.l. 161/2019, la consapevolezza che pezzi importanti del progetto riformatore sarebbero stati affidati alla normazione secondaria aveva ispirato un emendamento che avrebbe ancorato la data in cui le nuove disposizioni avrebbero acquistato efficacia al momento dell'emanazione dei decreti ministeriali («al co. 1, numero 1), sostituire le parole: "ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020", con le seguenti: "ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'art. 2, co. 3, 5 e 6 del presente decreto legge": emendamento 1.11, Modena, Caliendo, Dal Mas). La proposta tuttavia non ha avuto fortuna.

Tutti i lavori preparatori a cui si farà riferimento sono rintracciabili nei siti delle Camere.

Bisogna inoltre considerare come alcuni profili tecnici siano stati regolati da fonti di grado inferiore, che però sono in parte inaccessibili<sup>4</sup>. In sostanza, se alcune cose non le sappiamo ancora, altre non le sapremo mai.

Non solo. L'art. 3 d.l. 161/2019, convertito in l. 7/2020, ci consegna l'immane clausola d'invarianza finanziaria, e anche qui c'è qualcosa d'opaco. Infatti, i ripetuti rinvii della data in cui la riforma avrebbe acquistato efficacia<sup>5</sup> sono stati sistematicamente motivati con un'esigenza d'adattamento delle strutture. Certo, all'inizio era anche una foglia di fico, che serviva a mascherare divergenze politiche; ma questo non vale per gli slittamenti più recenti, disposti quando ormai le forze della maggioranza avevano maturato un accordo sul merito<sup>6</sup>. Servivano server, postazioni d'ascolto, personale, archivi, a loro volta da costruire secondo le meticolose indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali<sup>7</sup>...; non è facile comprendere come sia

---

<sup>4</sup> L'art. 3 co. 1 del provvedimento di adozione delle specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato delle intercettazioni di cui all'art. 269 co. 1 Cpp, emanato il 5 dicembre 2019 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati (ministero della giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, direzione generale per i sistemi informativi automatizzati), stabilisce che «in coerenza con le misure di sicurezza relative alla protezione dei sistemi informativi del Ministero della giustizia a supporto dei procedimenti penali, gli allegati al presente provvedimento [nei quali sono appunto fissate le specifiche tecniche] sono documenti a circolazione limitata e sono pubblicati in un apposito sito riservato».

<sup>5</sup> Il d.lgs. 261/2017 aveva stabilito che soltanto l'art. 1 e l'art. 6 diventassero efficaci dopo il consueto periodo di *vacatio*; l'efficacia delle altre disposizioni era stata rimandata, per giunta secondo scadenze diversificate (art. 9, co. 1 e 2). Ulteriori proroghe sono state disposte dall'art. 2 co. 1 d.l. 25.7.2018 n. 91 (convertito, senza modificazioni per la parte che ora interessa, dalla l. 21.9.2018 n. 108); dall'art. 1 co. 1139 l. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019); dall'art. 9 co. 2 d.l. 14.6.2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla l. 8.7.2019 n. 77. Si veda anche la nota successiva.

<sup>6</sup> Per il differimento operato dalla l. di conversione 7/2020 si rinvia a D. Pretti, *La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. n. 161/2019*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2.3.2020; per quello effettuato dall'art. 1 d.l. 30.4.2020 n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020 n. 70, si veda il preambolo del provvedimento; F. Mirabelli, nell'intervento svolto nella seduta del 16.6.2020, n. 230, del Senato; C. Parodi, *Convertito il d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni: le correzioni di rotta*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 26.2.2020.

Non manca chi ritiene che, di fronte alle complesse esigenze di messa in opera del nuovo sistema, anche l'ultima dilazione sia inadeguata per difetto: cfr. D. Airoma, nell'audizione svolta nella seduta del 19.5.2020, n. 123, della commissione giustizia del Senato; M. Ronco, nell'audizione svolta nella medesima seduta; S. Pillon, negli interventi svolti nelle sedute del 26.5.2020, n. 166 e del 10.6.2020, n. 172 della stessa commissione e nella seduta del 16.6.2020, n. 229, del Senato.

<sup>7</sup> Già sette anni fa, in seguito ad una richiesta d'informazioni indirizzata a varie procure della Repubblica per verificare il livello di protezione dei dati personali ivi trattati, il garante, con provvedimento del 18 luglio 2013 (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), documento web n. 2551507) aveva imposto una lunga serie di misure dirette ad innalzare gli standard: accorgimenti di tipo fisico (a esempio, l'installazione di serrature di sicurezza o il monitoraggio, attraverso impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, degli ingressi nei locali dove sono installati server ed archivi) e di tipo informatico (a esempio, l'obbligo di adoperare canali di comunicazione affidabili e tecniche di cifratura nel passaggio delle informazioni tra l'autorità giudiziaria e i gestori dei servizi di comunicazione o – nel caso della cosiddetta remotizzazione – tra le procure della Repubblica e gli uffici di polizia giudiziaria; oppure la necessità che l'accesso ai sistemi – a fini di ascolto delle comunicazioni – avvenga soltanto da postazioni preventivamente censite e in seguito ad un'apposita procedura di autenticazione).

stato possibile presentare tutto questo come una riforma a costo zero<sup>8</sup>.

Nemmeno si sa a che punto ci troviamo in questo percorso d'ammmodernamento. Chi s'impegnasse a rileggere i lavori parlamentari, incontrerebbe inni alle magnifiche sorti e progressive del processo telematico, che, dopo i brillanti successi raccolti in ambito civile, grazie a questa legge irrompe festoso nel settore penale<sup>9</sup>; ma l'ottimismo è forse eccessivo<sup>10</sup>; bisognerà affrontare un periodo di rodaggio, e proprio il già citato art. 2 co. 6 d.l. 161/2019, conv. in l. 7/2020 ce ne dà conferma: per un certo tempo, carta e bit dovranno convivere.

Funzioneranno, le nuove postazioni d'ascolto? Saranno in numero sufficiente? Costringeranno i difensori a "fare i turni"? E l'archivio digitale? Sarà davvero impenetrabile? Metterà fine alle fughe di notizie?

È difficile rispondere adesso a queste domande; al tempo stesso, senza queste risposte sarebbe prematuro dare un giudizio.

Possiamo però, questo sì, andare alla ricerca di alcuni tratti ricorrenti nel nuovo testo normativo. In genere, non sono tratti positivi.

2. La riforma Orlando aveva preso il largo esibendo due bandiere: la prima, orgogliosamente sventolata<sup>11</sup>, era la volontà di proteggere più intensamente il diritto alla *privacy*. La si vedeva nella legge delega: l'*incipit* dell'art. 1 co. 84 l. 23.6.2017 n. 103 richiamava con tale insistenza il diritto alla riservatezza da rasentare la paranoia: il decreto legislativo avrebbe dovuto «prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni»; avere «speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti»; far sì che il pubblico ministero, nel momento in cui dovesse inoltrare una domanda cautelare, s'impegnasse ad assicurare «la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di

---

All'inizio era stato previsto un termine di diciotto mesi per l'adeguamento, ma la cosa s'è rivelata più complicata del previsto e in seguito sono stati concessi vari rinvii.

<sup>8</sup> Sul tema tornerà S. Signorato, *L'archivio delle intercettazioni. La custodia del materiale e la marcia verso la digitalizzazione delle informazioni*, *infra*.

<sup>9</sup> Si veda l'audizione di B. Fabbrini (capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) tenuta in commissione giustizia del Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2020.

<sup>10</sup> M. De Lucia, *Osservazioni sul d.l. 30 dicembre 2019 n. 161*, comunicate alla Commissione giustizia del Senato in seguito all'audizione del 4 febbraio 2020, 3.

<sup>11</sup> Le disposizioni «perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova» (la citazione è dalla relazione illustrativa che ha accompagnato la seconda trasmissione alle camere dello schema del decreto delegato destinato a diventare il d.lgs. 216/2017).

conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili [...] che non siano pertinenti». La si vedeva nel decreto delegato, i cui istituti più iconici – dall'archivio riservato alla nuova versione dei brogliacci d'ascolto – erano figli di quel programma.

Il secondo vessillo era un progetto di riordino e razionalizzazione; meno ostentato del primo, poteva comunque essere intravisto in alcune direttive della legge delega (a esempio, l'auspicio all'introduzione d'«una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo»: art. 1 co. 84 lett. a l. 103/2017) e in alcune innovazioni del decreto delegato: si pensi allo spostamento della perizia di trascrizione, che veniva rinviata al dibattimento (art. 493 bis Cpp, oggi abrogato), così da di poterne fare a meno qualora il procedimento nel frattempo fosse deviato verso un patteggiamento o un giudizio abbreviato.

Questi obiettivi erano, probabilmente, più dichiarati che raggiunti; molte esigenze finivano per smarrirsi nei meandri d'una normativa verbosa; ad ogni modo, gli obiettivi c'erano.

E il nuovo decreto legge? A quali traguardi punta? I primi commenti sono perfettamente accordati: «controriforma»<sup>12</sup>, «contrordine»<sup>13</sup>, «riforma della riforma»<sup>14</sup>, «intento di ripristinare il regime normativo precedente»<sup>15</sup>, «scardinamento dell'impianto di fondo della riforma Orlando»<sup>16</sup>, sostanziale abrogazione di quell'assetto<sup>17</sup>. Insomma, il provvedimento si caratterizzerebbe essenzialmente per contrapposizione.

C'è qualcosa di vero, e la stessa relazione illustrativa offre appigli a questa lettura: il provvedimento «elimina [...] alcuni effetti distorsivi [...] che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del d.lgs. 216/2017»; «ripristina [...] il procedimento di stralcio»; «reintroduce il sistema vigente prima della riforma del 2017 in materia di conservazione della documentazione»; espunge «dall'art. 291 [...] le modifiche introdotte con il d.lgs. 216/2017»; «ripristina il previgente regime relativo al

<sup>12</sup> È l'immagine più diffusa, fors'anche abusata: L. Barontini, *L'acquisizione delle intercettazioni su iniziativa del pubblico ministero*, in *Dinternet* 2020 (3, supplemento), 49; D. Pretti, *op. cit.*; L. Filippi, *Intercettazioni: habemus legem*, *DPP* 2020, 453; G. Spangher, *La riforma sconta due mesi di proroga, in vigore dal 1° maggio*, in *GD* 2020 (13) 34.

<sup>13</sup> C. Larinni, *La (contro)riforma delle intercettazioni: d.l. n. 161 del 2019*, in *disCRIMEN*, 21 gennaio 2020, 3.

<sup>14</sup> M. Gialuz, *L'emergenza nell'emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e "terzo tempo" parlamentare*, in *www.sistemapenale.it*, 1.5.2020; A. Lomuti, nell'intervento svolto nella seduta n. 193 del 19 febbraio 2020 del Senato.

<sup>15</sup> G. Santalucia, *Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni*, in *SP* 2000 (1), 47.

<sup>16</sup> G. Pestelli, *La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, timide innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità*, in *SP* 2020 (2), 118.

<sup>17</sup> L. Filippi, *D.l. intercettazioni: abrogata la riforma Orlando, si torna all'antico*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 10.1.2020; Id., *Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in vigore a settembre)*, in *PDP* (<https://penaledp.it>), 8.5.2020.

deposito, dopo l'esecuzione, dell'ordinanza cautelare e degli atti sulla base dei quali la stessa è stata adottata»; ancora: «viene prevista l'abrogazione del co. 4 *bis* dell'art. 422 e dell'ultimo periodo del co. 1 dell'articolo 472» e «l'abrogazione degli artt. 268 *bis*, 268 *ter*, 268 *quater* e 493 *bis*» Cpp<sup>18</sup>.

Eppure, parlare d'un puro e semplice ritorno allo *status quo ante* è inesatto e tira fuori strada; gli equilibri politici e parlamentari sui quali poggia l'attuale Governo non avrebbero sopportato un simile schiaffo; s'è dunque andati alla ricerca d'un compromesso, che tagliasse molte innovazioni ma permettesse anche di dire che qualcosa è rimasto. La riforma Orlando è affondata, sì, ma ha lasciato affiorare in superficie parti del suo carico, simili a ciò che gli anglofoni chiamano *driftwood*: relitti portati dalla corrente sulla battigia. Ovviamente s'è cercato in qualche modo di legare i frammenti fra di loro e di assemblarli con gli assi della legge nuova: però il compito era impegnativo e la costruzione in qualche punto è venuta sgheмба.

Fuor di metafora: questa soluzione compromissoria ha consentito che la maggioranza parlamentare reggesse, però non è frutto d'una visione, d'un pensiero forte sul processo penale o almeno sulle intercettazioni; c'è forse una sola idea attorno alla quale si può coagulare un gruppetto delle nuove soluzioni, ed è un certo afflato efficientista; il resto sembra estemporaneo<sup>19</sup>.

Ciò complicherà non poco il lavoro dell'interprete: di fronte ad un caso dubbio, non potrà appellarsi a principi o linee di fondo, perché questi principi e linee di fondo non ci sono o almeno sono poco visibili.

3. Lamentarsi dell'insipienza del legislatore è un cliché logoro, ma stavolta riesce proprio impossibile evitarlo<sup>20</sup>.

Ad onor del vero, il testo del decreto legge mostrava qualche difetto, ma nel complesso era abbastanza pulito ed asciutto; secondo un copione che sta diventando comune – un esempio recente è offerto dalla legge che ha spazzato i corrotti (l. 9.1.2019 n. 3) – il Parlamento l'ha inesorabilmente peggiorato.

Spigolando: da circa venticinque anni, governi e maggioranze di tutti i colori tentano d'introdurre l'archivio riservato, e in tutte le stesure, di tutti i disegni e di tutte le leggi, l'archivio si chiamava appunto così, «riservato»<sup>21</sup>. Non che quel vocabolo

---

<sup>18</sup> Relazione al disegno di legge di conversione in legge del d.l. 161/2019, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 3 ss.

<sup>19</sup> Valutazioni non molto distanti in M. Gialuz, *Premessa*, in *Dinternet 2020* (3, supplemento), 4; F. Ruggieri, *La nuova disciplina delle intercettazioni: alla ricerca di una lettura sistematica*, in *PPG 2020*, 932 ss.

<sup>20</sup> Una diagnosi sconsolata anche in G.M. Flick, «*Intercettazioni, qui si colpisce la base della nostra civiltà*». «*Guai a giocare sui diritti*», in *CP 2020*, 1804.

<sup>21</sup> Cfr. l'art. 89 *bis* NAttCpp, nella versione immaginata dall'art. 8 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia Flick il 27.11.1996 (atto camera n. 2773); l'art. 89 *bis* NAttCpp, nella stesura proposta dall'art. 10 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 14.9.2006 dal Ministro

potesse far miracoli, ma aveva almeno il pregio di trasmettere chiaramente la *ratio* dell'istituto. Con tenacia, puntiglio e – stavolta sì – precisione certosina, il legislatore odierno s'è dedicato anima e corpo a rintracciare le disposizioni in cui compariva l'orrendo attributo e le ha sistematicamente estirpate, una per una: ha cambiato la rubrica dell'art. 89 *bis* NAttCp (art. 2 co. 2 lett. *b* d.l. 161/2019, convertito in l. 7/2020); ha cambiato il comma 1 della stessa disposizione (art. 2 co. 2 lett. *b* d.l. 161/2019, convertito in l. 7/2020); ha cambiato l'art. 92 co. 1 *bis* NAttCp (art. 2 co. 2 lett. *c* d.l. 161/2019, convertito in l. 7/2020)... Alla fine ce l'ha fatta, l'archivio non è più «riservato». Ma nessuno ha capito perché<sup>22</sup>.

Oppure: nella versione congegnata dal decreto legge, per fare intercettazioni attraverso *trojan horses* «po[tevano] essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro» (art. 89 co. 2 NAttCp); ma l'argomento è delicato e il Parlamento vigila; così, nella stesura uscita dalla legge di conversione, il testo cambia: quegli stessi programmi «devono essere impiegati». Nella sostanza, non è cambiato nulla: il significato della formula non s'è spostato d'un millimetro<sup>23</sup>, cosicché si rimane perplessi al pensiero che le Camere abbiano dedicato il loro tempo ad immaginare e discutere simili emendamenti.

Notiamo ancora come il nostro provvedimento mostri una speciale attenzione ad alcuni tipi di conversazioni, la cui riservatezza esige cautele apposite: vengono in considerazione le «espressioni [...] che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge» (art. 268 co. 2 *bis* Cpp); le «comunicazioni [...] che riguardano categorie particolari di dati personali» (art. 268 co. 6); infine, «le intercettazioni [...] riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia» (art. 89 *bis* co. 2 NAttCp). Sono tre categorie distinte? No, è sempre la stessa cosa; il legislatore però è sensibile alle cacofonie e la chiama ogni volta con nomi diversi.

Un vertice è toccato con l'intervento sul primo comma dell'art. 270 Cpp, che fino ad oggi consentiva d'usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali erano state disposte soltanto quando fossero «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Tanto

---

della giustizia Mastella, di concerto con i Ministri dell'interno Amato e dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa (atto camera n. 1638); l'art. 269 co. 1 Cpp, nel testo progettato dall'art. 6 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 30.6.2008 dal Ministro della giustizia Alfano (atto camera n. 1415); l'art. 89 *bis* NAttCp, nella versione introdotta dall'art. 5 d. lgs. 216/2017.

<sup>22</sup> C. Cesari, *Segreto e divieto di pubblicazione: gli intenti chiari di una disciplina oscura, infra*; G. Pestelli, *La controriforma delle intercettazioni*, cit., 121 ss.; A. Scalfati, *Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2020 (1), 3.

<sup>23</sup> Nello stesso senso, M. Daniele, *L'illusione di domare il captatore informatico, infra*; contra, C. Parodi, N. Quaglino, *La nuova riforma delle intercettazioni*, Milano 2020, 63, secondo i quali la legge di conversione avrebbe reso più forte il precetto.

lassismo dev'essere sembrato insopportabile e il Parlamento è corso ai ripari; non basta più che le intercettazioni siano «indispensabili»; adesso devono anche essere «rilevanti».

4. Un altro dato si lascia registrare con facilità: la disciplina delle intercettazioni è diventata molto, troppo complicata. Porteremo presto altri esempi, ma possiamo partire dando un'occhiata ai requisiti del decreto d'autorizzazione: sempre che non sia sfuggito qualche rinvio o qualche incastro, la loro regolamentazione s'articola su almeno sette differenti livelli.

1) Intercettazioni per così dire normali; il giudice deve dimostrare tre presupposti: la notizia di reato cade all'interno del catalogo fissato dall'art. 266 co. 1 Cpp; su quel reato vi sono gravi indizi; l'intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (art. 267 co. 1 Cpp).

2) Intercettazioni ambientali "domiciliari", ossia che colpiscono colloqui tenuti in una dimora privata; serve un quarto presupposto: il fondato motivo di ritenere che in quel luogo l'attività criminosa sia in corso (art. 266 co. 2 Cpp).

3) Intercettazioni regolate dall'art. 13 d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito in l. 12.7.1991 n. 203 (o da disposizioni che ad esso fanno rinvio): i presupposti rimangono tre; il primo – ossia il catalogo dei reati che consentono di ricorrere al mezzo di ricerca della prova – si stacca dall'art. 266 e diventa meno tassativo; gli altri due sono "abbassati": indizi non «gravi» ma «sufficienti»; intercettazione non «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» ma «necessaria per lo svolgimento» delle indagini stesse. Se si tratta d'una intercettazione ambientale domiciliare, non serve motivare sulla flagranza del reato.

4) Intercettazioni ambientali eseguite con un captatore informatico nelle indagini su delitti di cui all'art. 51 co. 3 *bis* e 3 *quater* Cpp, oppure su delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: ai tre presupposti consueti (n. 3) se ne aggiunge un quarto: tale modalità [il captatore informatico] dev'essere «necessaria per lo svolgimento delle indagini» (art. 267 co. 1 Cpp). Anche in questo caso, se si tratta di intercettazioni ambientali domiciliari, non bisogna motivare sulla flagranza del reato; però potrebbe servire un'indicazione aggiuntiva, di cui si darà atto *sub* 7.

5) Intercettazioni ambientali eseguite con un captatore informatico nelle indagini su altri delitti (ossia compresi nell'elenco di cui all'art. 266 Cpp ma diversi da quelli di cui al n. 4): ai tre ingredienti consueti (n. 1), se ne aggiungono due: tale modalità [il captatore informatico] dev'essere «necessaria per lo svolgimento delle indagini» ed è consentita solo con riferimento a certi «luoghi e [...] tempo, anche indirettamente determinati» (art. 267 co. 1 Cpp).

6) Intercettazioni ambientali “domiciliari” eseguite con un captatore informatico nelle indagini sugli stessi delitti menzionati *sub* 5) (cioè compresi nell’elenco di cui all’art. 266 Cpp ma diversi da quelli di cui al n. 4): ai tre ingredienti consueti (n. 1), se ne aggiungono tre: tale modalità [il captatore informatico] dev’essere «necessaria per lo svolgimento delle indagini»; è consentita solo con riferimento a certi «luoghi e [...] tempo, anche indirettamente determinati» (art. 267 co. 1 Cpp); infine occorre un fondato motivo di ritenere che nei luoghi sotto controllo il crimine sia in corso (art. 266 co. 2 Cpp).

7) Intercettazioni ambientali “domiciliari”, eseguite con un captatore informatico nelle indagini su delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione: ai tre requisiti consueti (n. 3), se ne aggiungono due: tale modalità [il captatore informatico] dev’essere «necessaria per lo svolgimento delle indagini» (art. 267 co. 1); e occorrono ragioni che ne giustifichino l’uso anche nei luoghi di privata dimora (artt. 266 co. 2 *bis*); non serve invece motivare sulla flagranza del reato (art. 266 co. 2 *bis*)<sup>24</sup>.

Ormai perfino motivare un’ordinanza cautelare, al confronto con l’impegno richiesto per un’intercettazione, è una passeggiata. C’è da dubitare che sia un progresso: questi labirinti non alzano il livello delle garanzie; alzano il contenzioso.

5. Mettiamo insieme i tratti che abbiamo incontrato finora: mancano idee, linee-guida, valori forti e chiari; alcune disposizioni e alcune modifiche effettuate dalla legge di conversione sono inutili; altre incomprensibili; quello che rimane è terribilmente complicato. È facile intuire dove porterà tutto ciò: porterà allo strapotere dei giudici, che di fatto avranno mano libera in sede applicativa.

Prendiamo l’art. 270 Cpp, che regola l’uso delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Poco prima che il decreto legge fosse varato, le sezioni unite della Corte di cassazione avevano cercato di mettere a punto il concetto, fino a quel momento assai instabile, di procedimento “diverso”; l’avevano fatto attestandosi su una posizione mediana: i divieti probatori fissati dall’art. 270 non scattano qualora il reato scoperto con l’intercettazione rientri fra quelli che l’avrebbero

---

<sup>24</sup> Nel testo si muove da un’implicita premessa (condivisa da Proc. Rep. Tivoli, *Linee guida per l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 7.9.2020, 16, 20, 24): che la disciplina delle intercettazioni effettuate con un captatore informatico sia ormai tutta racchiusa nelle disposizioni della nuova legge e che dunque non valga più l’assetto introdotto in via pretoria da Cass. S.U. 28.4.2016 n. 26889 (in *ANPP* 2017, 76 s., con nota di chi scrive, *Cavalli di Troia in Cassazione*), che aveva individuato regole particolari per il caso in cui il *trojan horse* fosse adoperato in un’indagine governata dall’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203.

Il punto, in realtà, meriterebbe d’essere affrontato in modo specifico, cosa che non può essere fatta in queste righe. Ma varrà la pena aggiungere che, se la premessa fosse sbagliata, la classificazione diventerebbe ancora più articolata.



consentita e sia connesso al reato che aveva fondato il decreto autorizzativo, perché in questa situazione l'intreccio fra le regiudicande è talmente stretto che i due procedimenti non sono veramente "diversi" ma possono essere considerati tutt'uno; quei divieti scattano, invece, nel caso di legami più allentati, quali il collegamento<sup>25</sup>.

Non c'è dubbio che le modifiche portate al riguardo dal nostro provvedimento normativo siano state scritte conoscendo il precedente<sup>26</sup>; ma per far cosa? Secondo alcuni, per recepire la pronuncia<sup>27</sup>; secondo altri, per sterilizzarla<sup>28</sup>; e c'è anche chi, con ammirevole franchezza, riconosce che non si riesce proprio a capirlo<sup>29</sup>.

Il testo, d'altra parte, è sibillino quanto le intenzioni: nella versione del 1988, l'art. 270 co. 1 Cpp consentiva il trasbordo delle intercettazioni quando il procedimento "di destinazione" riguardava reati ad arresto in flagranza obbligatorio; adesso i cataloghi delle fattispecie che permettono il trasferimento sono due: a quello iniziale, s'è aggiunto un rinvio ai «reati di cui all'art. 266 co. 1». Va bene, ma basta che il "nuovo" reato cada nell'uno o nell'altro elenco, oppure deve cadere contemporaneamente in entrambi? Probabilmente la soluzione corretta è la seconda (la prima dilaterrebbe enormemente la sfera d'uso dei risultati delle intercettazioni, entrando così in rotta di collisione con affermazioni della Corte costituzionale<sup>30</sup>); ma la formula è malaccorta e gli interpreti, al momento, sono spaccati<sup>31</sup>.

<sup>25</sup> Cass. S.U. 28.11.2019 n. 51, in *CEDCass*, m. 277395-01.

<sup>26</sup> Si vedano, a esempio, gli interventi di G.L.S. Cucca e di P. Grasso nella seduta n. 194 del 20 febbraio 2020 del Senato.

<sup>27</sup> G. Amato, *Procedimenti diversi, permangono dubbi nonostante le Su*, in *GD* 2020 (13), 44.

<sup>28</sup> F. Cassibba, *In difesa dell'art. 15 Cost: illegittima la circolazione delle intercettazioni per la prova di reati diversi*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 19.6.2020, 3; G.M. Flick, *op. cit.*, 1805; D. Pretti, *op. cit.*; Unione camere penali italiane, *Osservazioni sulla conversione in legge del d.l. 30.12.19 n. 161 in materia di intercettazioni*, in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), 2.

<sup>29</sup> G. Pestelli, *La controriforma delle intercettazioni*, *cit.*, 146.

<sup>30</sup> Cfr. C. cost. 23.7.1991 n. 366: «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 Cost. in un'inammissibile autorizzazione in bianco»; e ancora: «dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza [...] che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato»; si veda pure C. cost. 24.2.1994 n. 63.

<sup>31</sup> Per la prima alternativa, F. Alvino, *La circolazione delle intercettazioni e la riformulazione dell'art. 270 c.p.p.: l'incerto pendolarismo tra regola ed eccezione*, in *SP* 2020 (5), 240 ss.; G. Amato, *Procedimenti diversi*, *cit.*, 44; F. Cassibba, *op. cit.*, 4; A. Malacarne, *L'art. 270 comma 1 Cpp al crocevia fra interpretazioni giurisprudenziali ed interventi normativi*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 3.6.2020, 26; A. Marandola, *Intercettazioni: una riforma nel segno della "non dispersione". I limiti di utilizzabilità ex art. 270 Cpp*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 24.2.2020; D. Pretti, *op. cit.*; Proc. Rep. Monza, *Linee guida e direttive in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni a seguito delle disposizioni introdotte con Decreto Legge 30.12.2019 n° 161 convertito dalla Legge 28.2.2020 n° 7*, in <https://sistemapenale.it/>, 7.9.2020, 31; Proc. Rep. Tivoli, *op. cit.*, 54; G. Tabasco, *I risultati delle intercettazioni nei "procedimenti diversi"*, in *AP (web)* 2020 (2), 23; Unione camere penali italiane, *op. cit.*, 3; F. Vanorio, *Il permanente problema dell'utilizzo delle intercettazioni per reati diversi tra l'intervento delle sezioni unite e la riforma del 2020*, in *SP* 2020 (6), 190; A. Vele, *Ambito d'applicazione dello strumento intercettazioni. Uso dei*

Le cose peggiorano con il nuovo comma 1 *bis*, dov'è dettata una regola specifica per le intercettazioni fatte con il captatore. Converterà riportarla testualmente: «fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266 comma 2 *bis*». Son parole a tal punto pasticciate che possono essere lette in mille modi<sup>32</sup>.

Si può pensare che il comma 1 *bis* aggiunga una possibilità a quelle già offerte dal comma 1: l'utilizzazione "esterna" delle intercettazioni fatte con il captatore sarebbe consentita sia nei casi regolati dal comma 1 sia in quelli regolati dal comma 1 *bis*. Questa interpretazione regge sul piano letterale ma è assurda sul piano ideologico, perché consente il trasferimento delle intercettazioni eseguite con un captatore – particolarmente temibili – secondo regole più largheggianti di quelle che valgono per un'intercettazione normale.

Oppure si può capovolgere: il comma 1 *bis* "proseguirebbe" il comma 1 subordinando il trasferimento dell'intercettazione fatta con un captatore ad una condizione ulteriore: in questa prospettiva sarebbe necessario che il procedimento *ad quem* riguardasse reati che cadono sia nell'elenco del comma 1 sia nell'elenco del comma 2.

Oppure si può pensare che l'utilizzazione delle intercettazioni fatte con il captatore per provare reati diversi da quello ipotizzato in origine sia regolata – sia nel caso in cui questi reati vengano giudicati unitariamente sia nel caso in cui vengano giudicati separatamente rispetto al reato "iniziale" – soltanto dal comma 1 *bis* (non dal comma 1)<sup>33</sup>; in quest'ottica, la clausola d'esordio del precetto («fermo restando») non significa niente; equivale a: "passando ad altro".

Oppure si può pensare che l'utilizzazione delle intercettazioni fatte con il captatore per provare reati diversi da quello ipotizzato in origine sia regolata soltanto dal comma 1 *bis* (non dal comma 1), ma solamente se si tratta – per l'appunto – di «altri

---

risultati in altri procedimenti, *infra*.

Per la seconda, L. Filippi, *Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in vigore a settembre)*, in *PDP* (<https://penaledp.it>), 8.5.2020; Id., *Intercettazioni: habemus legem*, cit., 462; K. Natali, *Sezioni Unite e "legge Bonafede": nuove regole per l'uso trasversale delle intercettazioni*, in *CP* 2020, 1911 s.

Indecisa Corte di cassazione, ufficio del massimario, *Relazione su novità normativa. La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 13 s.

<sup>32</sup> D'«una formulazione che per la sua oscurità e complicazione crea non pochi problemi interpretativi» parla l'Unione camere penali italiane, *op. cit.*, 4.

<sup>33</sup> L'esegesi è patrocinata da J. Della Torre, *La nuova disciplina della circolazione del captato: un nodo arduo da sciogliere*, in *Dinternet* 2020 (3, supplemento), 102, che pure ne mette in luce alcuni punti deboli.

*procedimenti*», perché così recita la rubrica dell'art. 270; se invece il reato scoperto con il captatore è connesso a quello originariamente ipotizzato, il procedimento è sostanzialmente unitario e l'art. 270 – secondo l'insegnamento delle sezioni unite – è fuori gioco. Anche in questa lettura, la clausola d'esordio del precetto («fermo restando») non significa niente.

Oppure si può pensare che tutta la disciplina del trasbordo in altri *procedimenti*, sia per le intercettazioni comuni sia per quelle fatte con il captatore, stia nel comma 1. Il comma 1 *bis*, dal canto suo, riguarderebbe l'uso per *reati* diversi, ma all'interno dello stesso procedimento iniziale<sup>34</sup>; qui il legislatore sarebbe intervenuto, con esclusivo riferimento alle intercettazioni fatte con un captatore, per stringere i principi affermati dalle Sezioni Unite, in ragione della maggiore insidiosità dello strumento. Questa tesi spiegherebbe perché il comma 1 *bis* parli di «reati», non di «procedimenti»; e spiegherebbe inoltre perché il comma 2 (dove si prevede che il deposito fatto a suo tempo debba essere rinnovato presso l'autorità competente per il diverso procedimento) rinvii al comma 1 ma non al comma 1 *bis* (quando il procedimento è unico, fare di nuovo il deposito non avrebbe senso). Però, se non si prendono abbagli, c'è un inconveniente: in certi casi (quando le prove raccolte riguardano un delitto ad arresto in flagranza obbligatorio che tuttavia non è compreso fra quelli indicati nell'art. 266 co. 2 *bis*), l'utilizzazione per *reati* diversi ma all'interno dello stesso procedimento sarebbe vietata (comma 1 *bis*), mentre l'utilizzazione per reati diversi giudicati in *procedimenti* diversi sarebbe consentita (comma 1); il che sarebbe illogico<sup>35</sup>.

Circolano anche interpretazioni ulteriori<sup>36</sup>, ma già così viene un senso di vertigine.

Certo, queste letture non s'equivalgono; alcune sono più robuste, altre più deboli; però sono tutte dignitosamente sostenibili, e questo ci mette dinnanzi ad un vistoso paradosso: l'art. 270 era stato concepito per frenare l'uso delle intercettazioni quali prove di reati diversi da quelli per il cui accertamento erano state disposte; ormai non è più in grado d'assolvere il compito: il giudice a cui fosse domandato d'usare un'intercettazione nata altrove, avrebbe campi interi di ciliegi da cui fare *cherry picking* e potrebbe pressoché sempre trovare un'interpretazione che gli consenta d'utilizzare la prova.

## 6. Anche la magistratura requirente esce rafforzata dal decreto legge, sotto

<sup>34</sup> Se non si fraintende, è la tesi abbracciata da L. Filippi, *Intercettazioni: finalmente una legge!*, cit.; Id., *Intercettazioni: habemus legem*, cit., 462.

<sup>35</sup> L'aporia è notata anche da J. Della Torre, *op cit.*, 101.

<sup>36</sup> Ad esempio, secondo F. Alvino (*op. cit.*, 244), il rinvio del comma 1 *bis* al comma 1 andrebbe dimezzato: abbraccerebbe il catalogo dei reati ad arresto in flagranza obbligatorio, non invece l'elenco previsto dall'art. 266 co. 1. Analogamente, F. Vanorio, *op. cit.*, 193.

almeno tre profili. Primo: conquista la possibilità d'usare i *trojan horses* nelle indagini su delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da incaricati di pubblico servizio (art. 266 co. 2 *bis* Cpp).

Secondo: i nuovi artt. 267 co. 5, 268 co. 2 *bis*, 269 co. 1 Cpp, 89 *bis* NAttCpp cuciono attorno al pubblico ministero un inedito ruolo di paladino della *privacy*<sup>37</sup>. Si tratta, sia detto per inciso, d'una scelta che suscita riserve. In alcune ipotesi, questi compiti sono stati "centralizzati" verso il capo dell'ufficio, il quale difficilmente potrà occuparsene sul serio<sup>38</sup>. Inoltre, nei casi – rari ma non scolastici – in cui sia proprio il pubblico ministero a cercare pubblicità o sostegno mediatico all'indagine, affidare a lui la tutela della riservatezza è come mettere una volpe a guardia del pollaio<sup>39</sup>.

Ma è soprattutto il terzo profilo a meritare attenzione. Si riallaccia ad un pensiero che ha attraversato buona parte di questo breve scritto, ossia la crescente complicazione della disciplina: un tema che converrà ora riprendere da un'angolazione particolare, cioè riflettendo sulla qualifica giuridica che può essere attribuita alla notizia di reato.

Nel 1988, la disciplina delle intercettazioni prevedeva un'unica lista di reati, quella dettata dall'art. 266. Adesso i cataloghi sono almeno quattro<sup>40</sup>: reati previsti dall'art. 266 Cpp; delitti di cui all'art. 51 co. 3 *bis* e 3 *quater* Cpp (art. 266 co. 2 *bis* e 267 co. 1 Cpp); delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (artt. 266 co. 2 *bis* e 267 co. 1); delitti di criminalità organizzata o ad essi equiparati (art. 13 d.l. 152/1991, n. 152, convertito in l. 293/1991). Non dunque il doppio, come di solito si dice, bensì il quadruplo binario. E prendere l'uno o l'altro binario – cioè incasellare la *notitia criminis* nell'uno o nell'altro gruppo – significa spostare, a volte di molto, la disciplina applicabile.

<sup>37</sup> G. Amato, *Pm "guardiano" della riservatezza, una scelta utopistica*, in *GD* 2020 (13), 47 s.

<sup>38</sup> C.S.M., *Parere sul disegno di legge n. 1659 AS di conversione del decreto legge n. 161/2019 recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (GU serie generale n. 305 del 31.12.2019)*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 10.

<sup>39</sup> Le esperienze maturate fino ad oggi avvalorano la conclusione. Si consideri l'istituto che più d'ogni altro incarna la tensione verso l'esigenza di salvaguardare le "vittime" d'una intercettazione: l'art. 269. Sin da una sentenza costituzionale del 1994 è stato chiarito che il pubblico ministero è legittimato a mettere in moto la procedura di distruzione dei colloqui inutili (C. cost. 30.12.1994 n. 463; nello stesso senso, Cass. 20.10.2016, n. 48595, in *CEDCass*, m. 268572; A. Camon, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano 1996, 247; S. Cutroneo, *La distruzione della documentazione relativa a intercettazioni ex art. 269 c.p.p.*, in *GP* 99, III, 308 s.; *contra*, G. Fumu, *Intercettazioni, archiviazione e distruzione della documentazione fra norma e prassi e giurisprudenza costituzionale*, in *LP* 1995, 495). E, per ragioni ovvie – i suoi rapporti con la polizia; i suoi compiti di direzione dell'indagine – chi può accorgersi rapidamente della presenza agli atti di registrazioni irrilevanti è proprio il pubblico ministero. Eppure, tutti sanno che l'art. 269 è un ramo secco dell'ordinamento processuale, sul quale infatti si registra una casistica giurisprudenziale assai rarefatta.

<sup>40</sup> Cfr. Proc. Rep. Tivoli, *op. cit.*, 8.

Per non appesantire l'esposizione, prescindiamo dall'interferenza – pure nient'affatto trascurabile – che può venire degli ulteriori elenchi fissati nell'art. 270.

Certo, il pubblico ministero non è il *dominus* incontrastato di queste scelte. Sin dal 1996, un'importante pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione ha chiarito che il giudice è sempre libero di controllare e cambiare la qualificazione giuridica data ai fatti dal rappresentante dell'accusa<sup>41</sup>. Ma è chiaro che simili verifiche – pur consentite – diventano problematiche quando vengono fatte nel mezzo dell'indagine, quando l'imputazione ancora non c'è, da un giudice *ad acta*, che non padroneggia il procedimento e conosce solo una parte del materiale raccolto<sup>42</sup>. Non è un caso che, nei trenta e rotti anni che ormai ci separano dall'entrata in vigore del codice, si conosca un'unica pronuncia che affronti il tema della modifica del *nomen iuris* da parte del giudice chiamato a rilasciare l'autorizzazione<sup>43</sup>; il dato conduce dritti ad un'alternativa: o i nostri pubblici ministeri non sbagliano mai; oppure il controllo del giudice per le indagini preliminari è poco efficace.

In sintesi, quanto maggiore è l'impatto sul rito del titolo del reato, tanto maggiore è – almeno nella fase dell'investigazione – il potere del pubblico ministero.

Chi dissentisse da queste diagnosi, consideri un aspetto: la riforma Orlando era stata ispirata da un vivacissimo movimento dei Procuratori della Repubblica, molti dei quali avevano emanato circolari dirette a ridisegnare la documentazione delle intercettazioni, con soluzioni volte a ridurre i rischi di diffusione “all'esterno” delle comunicazioni irrilevanti; molte di quelle soluzioni erano poi state recepite dalla legge delega<sup>44</sup>. Malgrado ciò, durante i lavori per la stesura del decreto delegato s'era diffusa la convinzione che gli equilibri si stessero spostando troppo in favore della polizia; e così, i capi di sei fra le più importanti Procure del Paese (Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) inviarono al Parlamento una lettera di messa in mora (che non resterà inascoltata ma porterà a riscrivere in corsa alcune disposizioni)<sup>45</sup>.

Stavolta, a quanto risulta, nessun Procuratore ha protestato. Non è difficile capire perché.

---

<sup>41</sup> Cass. S.U. 19.6.1996 n. 16, in *CEDCass*, m. 205617-01.

<sup>42</sup> Secondo l'opinione più diffusa, il pubblico ministero, quando domanda un'intercettazione, è libero di selezionare gli atti da trasmettere al giudice a corredo dell'istanza: cfr. F. Alonzi, *Le attività del giudice nelle indagini preliminari*, Padova 2011, 248; A. Camon, *Le intercettazioni*, cit., 92 ss.; C. Di Martino, in C. di Martino, T. Procaccianti, *Le intercettazioni telefoniche*, Padova 2001, 92 s.; M. Ferraioli, *Il ruolo di “garante” del giudice per le indagini preliminari*, Padova 1993, 111 s.; E. Marzaduri, in Aa.Vv., *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*, Milano 2009, 270; V. Zinani, *Il giudice per le indagini preliminari e l'incidente probatorio*, in *Contributi allo studio del nuovo processo penale*, a cura di A. Melchionda, Rimini 1989, 105 s.; con riferimento al problema – identico – posto dalla procedura di convalida, G.D. Pisapia, *Il giudice per le indagini preliminari: bilancio di un quinquennio*, in *LP* 1994, 672. *Contra*, L. Filippi, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano 1997, 103; A. Vele, *Le intercettazioni nel sistema processuale penale*, Padova 2011, 110 s.

<sup>43</sup> Cass. 21.4.1997 n. 2873, in *CEDCass*, m. 208755-01.

<sup>44</sup> Chi scrive ha analizzato la vicenda in *Il diritto alla privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la riforma Orlando*, in *AP* 2017 (2), 639 ss.

<sup>45</sup> Il documento, del 20 novembre 2017, è reperibile nei siti delle Camere.